

Generali Italia S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni e della Riassicurazione nei rami Vita, Capitalizzazione e Danni con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 2/12/1927 (G.U. del 15/12/1927 n° 289). Società iscritta all'Albo Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.



CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

PER LA COPERTURA DEI CITTADINI STRANIERI SOGGIORNANTI IN ITALIA PER BREVE DURATA (MAX 90 GIORNI)

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- la Nota informativa, comprensiva del glossario;
- le Condizioni di assicurazione,

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA



Pagina lasciata intenzionalmente in bianco. GENERALI INA Assitalia

NOTA INFORMATIVA

PER LA COPERTURA DEI CITTADINI STRANIERI SOGGIORNANTI IN ITALIA PER BREVE DURATA (MAX 90 GIORNI)

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

<u>Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.</u>

GLOSSARIO

ASSICURATO Cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia con visto di ingresso

Schengen uniforme (VSU) rilasciato esclusivamente per soggiorni di breve durata o di viaggio (tipo C) fino a 90 giorni, esclusi in ogni caso i visti di ingresso per cure mediche, gare sportive, transito aeroportuale e transito, che attivano la copertura assicurativa a mezzo pagamento del

premio

ASSICURAZIONE il contratto di assicurazione

ASSISTENZA l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi

in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro

CONTRAENTE II soggetto che stipula l'assicurazione

STRUTTURA ORGANIZZATIVA la struttura di Europe Assistance Service S.p.A. – Piazza Trento, 8 –

20135 Milano, costituita da: medici, tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Generali Italia S.p.A. risponde, per incarico di quest'ultima, alle chiamate dell'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di Generali Italia S.p.A. stessa, le prestazioni di assistenza

previste in polizza

I'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni

fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la

morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea

MALATTIA IMPROVVISA la malattia di acuta insorgenza che colpisca l'Assicurato e che comunque

non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di una patologia insorta

precedentemente all'inizio della copertura

POLIZZA il documento che prova l'assicurazione

PREMIO la somma dovuta dal Contraente alla Società

RICOVERO la degenza, comportante pernottamento, in ospedale pubblico

regolarmente autorizzato al ricovero dei malati in base ai requisiti di legge

e delle competenti Autorità

SOCIETÀ Generali Italia S.p.A.



A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Generali Italia S.p.A. è una Società appartenente al Gruppo Generali.

- Sede legale: Via Marocchesa, 14 31021 Mogliano Veneto (TV) Italia.
- Recapito telefonico: 06 8483.1; sito internet: www.inaassitalia.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info@inaassitalia.generali.it.
- L'Impresa di assicurazione è autorizzata con Decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927 ed è iscritta al n. 1.00021 dell'Albo delle Imprese di assicurazione.

Si rinvia all'home page del sito Internet dell'Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Patrimonio netto 1.856.772.958,00; Capitale Sociale Euro 618.628.450,00; Totale riserve patrimoniali 1.238.144.508,00.

L'indice di solvibilità gestione danni è pari a 1,43 – l'indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto alla naturale scadenza non prevede il tacito rinnovo.

Si rinvia agli artt. delle norme che regolano l'assicurazione in generale per gli aspetti di dettaglio.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il contratto è destinato alla copertura assicurativa del cittadino straniero soggiornante in Italia esclusivamente per motivi di turismo e che si voglia tutelare da situazioni impreviste e di emergenza che possono verificarsi durante la permanenza in Italia, compresa Città del Vaticano e Repubblica di San Marino e nei paesi aderenti all'Acquis di Schengen.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli articoli delle condizioni di assicurazione di ciascuna sezione:

Le principali esclusioni sono riportate in un apposito articolo denominato "esclusioni":

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Avvertenze

Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave). Si rinvia all'art. delle norme che regolano l'assicurazione in generale.



5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Avvertenze

L'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dalla condizioni di assicurazione, nonché degli artt. 1897 e 1898 del codice civile. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli artt. delle norme che regolano l'assicurazione in generale, e agli articoli delle condizioni di assicurazione di ciascuna sezione.

6. Premi

Il premio è unico e anticipato ed il pagamento varia in base alla fascia di età dell'Assicurato

Il pagamento può essere effettuato tramite bollettino di c/c postale, con bonifico bancario o in contanti presso l'Agenzia.

7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate

Non sono previsti adeguamenti del premio e delle somme assicurate.

8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile.

9. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

10. Regime fiscale

Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modifiche ed integrazioni.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

11. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenze

 Per tutte le sezioni la denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto con i contenuti indicati nelle condizioni generali di assicurazione (narrazione del fatto, indicazione delle conseguenze, nome e domicilio di danneggiati e testimoni, data, luogo e cause del sinistro).

Si rinvia agli articoli delle condizioni di assicurazione di ciascuna sezione :

- Sezione Assistenza
- Sezione Rimborso Spese Mediche

12. Reclami



Eventuali reclami nei confronti dell'Impresa aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Generali Italia S.p.A. - Customer Service - Via Leonida Bissolati, 23 - 00187 Roma – Tel.: 06 47224020 – Fax: 06 47224204 - E-mail: reclami.assitalia@inaassitalia.generali.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale 21, 00187 Roma.

I reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo della lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'Impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente, tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm).

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

13. Arbitrato

Non è previsto l'arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti.

* * *

Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

(Dott. Raffaele Agrusti)



CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

PER LA COPERTURA DEI CITTADINI STRANIERI SOGGIORNANTI IN ITALIA PER BREVE DURATA (MAX 90 GIORNI)

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- la Nota informativa, comprensiva del glossario;
- le Condizioni di assicurazione;

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

INDICE

DEFINIZIONI	7
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	8
Art. 1 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	8
Art. 2 Esclusioni	
Art. 3 Persone non assicurabili e aggravamento del rischio	9
Art. 4 Estensione territoriale	
Art. 5 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	9
Art. 6 Assicurazione per conto altrui	9
Art. 7 Oneri fiscali	9
Art. 8 Rinvio alle norme di legge	9
Art. 9 Esonero di responsabilità	9
SEZIONE ASSISTENZA	10
Art. 1 Oggetto dell'assicurazione - Rientro sanitario	10
Art. 2 Avviso di sinistro - Modalità di richiesta del Rientro Sanitario	10
SEZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE	11
Art. 1 Oggetto dell'assicurazione - Prestazioni Ospedaliere Urgenti	11
Art. 2 Avviso di sinistro - Modalità di richiesta di Prestazioni Ospedalieri Urgenti	



DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

ASSICURATO Cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia con visto di ingresso

Schengen uniforme (VSU) rilasciato esclusivamente per soggiorni di breve durata o di viaggio (tipo C) fino a 90 giorni, esclusi in ogni caso i visti di ingresso per cure mediche, gare sportive, transito aeroportuale e transito, che attivano la copertura assicurativa a mezzo pagamento del

premio

ASSICURAZIONE il contratto di assicurazione

ASSISTENZA l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi

in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro

CONTRAENTE II soggetto che stipula l'assicurazione

STRUTTURA ORGANIZZATIVA la struttura di Europe Assistance Service S.p.A. – Piazza Trento, 8 –

20135 Milano, costituita da: medici, tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Generali Italia S.p.A. risponde, per incarico di quest'ultima, alle chiamate dell'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di Generali Italia S.p.A. stessa, le prestazioni di assistenza

previste in polizza

INFORTUNIO l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni

fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la

morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea

MALATTIA IMPROVVISA la malattia di acuta insorgenza che colpisca l'Assicurato e che comunque

non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di una patologia insorta

precedentemente all'inizio della copertura

POLIZZA il documento che prova l'assicurazione

PREMIO la somma dovuta dal Contraente alla Società

RICOVERO la degenza, comportante pernottamento, in ospedale pubblico

regolarmente autorizzato al ricovero dei malati in base ai requisiti di legge

e delle competenti Autorità

SOCIETÀ Generali Italia S.p.A.



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di ingresso in Italia purchè il premio sia stato pagato e il cittadino straniero abbia ottenuto il rilascio del visto d'ingresso.

La copertura cesserà alla data di scadenza del visto di ingresso senza obbligo di disdetta e, in ogni caso, la sua durata non potrà superare i 90 giorni di permanenza continuativa.

Il premio potrà essere pagato:

- con versamento sul c/c postale n. 92316009 intestato a Generali Italia S.p.A. presso un ufficio postale sul territorio Italiano
- con bonifico bancario sul conto corrente AGENZIA BPM 252 intestato a GIOVANNI LEONARDI AG RMMEDAGLIEDORO GENERALIINAASSITALIA PRDANNI IBAN: IT41C0558403201000000018404
 indicando la seguente causale: "Assicurazione sanitaria per studenti/turisti/cittadini comunitaria a favore di "NOME E COGNOME" a decorrere dal "DATA"
- in contanti presso lo sportello dedicato dell'Agenzia ubicato in Via Cesare Fracassini 13 a/b 00196
 Roma Tel. 063611676 Fax 063613626 Cell.346/6269437 Mail polizzecittadinistranieri@gmail.com

Premio pro-capite durata continuativa massima di 90 giorni

- 1) € 95,00 per cittadini stranieri di età fino a 40 anni
- 2) € 115,00 per cittadini stranieri di età superiore a 40 anni e fino a 65 anni

Art. 2 Esclusioni

L'assicurazione non è operante per:

- a) le prestazioni ospedaliere urgenti che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipula della polizza, nonché le malattie comunque pregresse o recidivanti;
- b) le malattie mentali e i disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici;
- c) le cure ed interventi per l'eliminazione o correzione di difetti fisici e malformazioni preesistenti alla data di stipulazione della polizza;
- a) le cure dentarie e delle parodontopatie;
- b) le conseguenze di guerre, insurrezioni, movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche;
- c) gli infortuni derivanti da delitti dolosi dell'Assicurato (compresi, invece, gli infortuni cagionati da colpa grave);
- d) gli infortuni, i malori e le intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici, o sofferti sotto influenza di allucinogeni, di psicofarmaci e di stupefacenti, nonché le malattie correlate al consumo non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti, all'abuso di alcool e/o sostanze psicotrope;



- e) gli infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei in genere o di qualsiasi sport esercitato professionalmente:
- f) gli infortuni derivanti dalla partecipazione a corse o gare automobilistiche non di regolarità pura, motociclistiche e motonautiche e alle relative prove e allenamenti;
- g) Gli interventi chirurgici finalizzati alla correzione di deviazione del setto e della piramide nasale, fatta eccezione per quelli resi necessari da infortunio avvenuto in vigenza di polizza, debitamente ed esclusivamente documentato da certificato di pronto soccorso e da esame radiografico attestante la frattura delle ossa nasali.

Art. 3 Persone non assicurabili e aggravamento del rischio

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone che siano o siano state affette da alcoolismo, tossicodipendenza o infezione da HIV.

Il manifestarsi nell'Assicurato di una di tali affezioni o malattie nel corso del contratto costituisce per la Società aggravamento del rischio per il quale essa non avrebbe consentito l'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile; di conseguenza la Società può recedere dal contratto con effetto immediato limitatamente alla persona assicurata colpita dall'affezione ed i sinistri verificatisi successivamente all'insorgenza di taluna delle sopraindicate patologie non danno diritto alla erogazione delle prestazioni.

Art. 4 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per gli eventi sopra indicati occorsi esclusivamente in Italia compresa Città del Vaticano e Repubblica di San Marino e nei paesi aderenti all'Acquis di Schengen. Non vengono fornite prestazioni e garanzie per i paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

Art. 5 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.).

Art. 6 Assicurazione per conto altrui

Qualora la presente assicurazione sia stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'Art. 1891 del Codice Civile.

Art. 7 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 8 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.



Art. 9 Esonero di responsabilità

La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o consequenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Le prestazioni non saranno fornite per quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito http://watch.exclusive-analysis.com/lists/cargo che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0".

Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.

Le prestazioni non saranno inoltre fornite per quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di sinistro e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari.

Non è possibile inoltre erogare prestazioni in natura (pertanto l'assistenza), ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra.

SEZIONE ASSISTENZA

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione - Rientro sanitario

La Società si impegna – al verificarsi di un sinistro – a fornire all'Assicurato la prestazione di seguito specificata, con la seguente modalità

Qualora l'assicurato a seguito di infortunio o malattia improvvisa, venga ricoverato per prestazioni ospedaliere urgenti nel territorio di uno stato Schengen e sia in condizioni tali da non poter essere curato in una struttura ospedaliera situata nello stesso territorio e qualora i medici di guardia della Struttura Organizzativa, d'intesa con i medici ospedalieri sul posto ritengano necessario un suo trasferimento in una struttura ospedaliera prossima alla sua residenza, la Società definisce le modalità del rientro e provvede a:

- 1. ad organizzare il trasferimento del paziente con il mezzo più idoneo:
 - aereo sanitario;
 - aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
 - treno (1a classe, wagon-lit o cuccetta);
 - autoambulanza.
- 2. al trasferimento dell'Assicurato con aereo sanitario potrà aver luogo da e per tutti i paesi europei e da e per tutti i paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo.

Per tutti gli altri paesi il trasferimento avverrà esclusivamente con aereo di linea, eventualmente barellato:

3. ad assistere il paziente, se necessario, durante il rientro con personale medico e/o paramedico.

Tutti i costi di organizzazione e di trasporto del paziente, compresi gli onorari del personale medico e/o paramedico inviato sul posto e che lo accompagnano, sono a carico della Società.



Non danno luogo al trasferimento:

- I le malattie infettive e ogni patologia il cui trasporto implichi violazione di norme sanitarie;
- II le malattie e gli infortuni che, a giudizio dei medici, non necessitino di rientro sanitario e possano essere curate sul posto.

Qualora la Società abbia provveduto al rientro dell'Assicurato ha diritto di richiedere a quest'ultimo gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati.

Art. 2 Avviso di sinistro – Modalità di richiesta del Rientro Sanitario

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1913, 1914 e 1915 del Codice Civile l'Assicurato, per aver diritto alle prestazioni garantite, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale deve contattare la Struttura Organizzativa.

"La richiesta di assistenza, nella quale devono essere specificati i dati identificativi personali, gli estremi del conto corrente postale, il codice identificativo "ST", il numero di polizza (Pol. XXX/YYYYYYYY), l'indirizzo ed il recapito del luogo in cui si trova l'Assicurato, devono essere formulate telefonicamente in qualsiasi momento 24 ore su 24 ai sequenti recapiti:

- numero verde **800450130**
- linea urbana **02/58286788**
- invio di un telegramma alla Centrale Operativa di EUROP ASSISTANCE SERVICE S.p.A. Piazza Trento, 8 20135 MILANO.

Alla richiesta di assistenza, il Contraente dovrà far seguire, a stretto giro, il modulo di consenso al trattamento dei dati personali sottoscritto dall'Assicurato.

SEZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione – Prestazioni Ospedalieri urgenti per malattia improvvisa o infortunio

Nel caso l'Assicurato sia colpito da infortunio o malattia improvvisa, che rendano necessario il ricovero presso un ospedale pubblico o prestazioni ospedaliere urgenti, la Società si impegna al pagamento diretto alla A.S.L. (Aziende sanitarie locali) e/o all'Assicurato delle spese sostenute per tali prestazioni senza limite di spesa.

Per prestazioni ospedaliere urgenti si intendono tutte le prestazioni mediche effettuate in ambito ospedaliero, in regime di ricovero e non, conseguenti ad una diagnosi d'urgenza formulata dal medico di guardia dell'Ospedale.

Per eventuali prestazioni ospedaliere urgenti effettuate in stati membri, esclusa Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, che applicano integralmente le disposizioni dell'Acquis di Schengen, l'assicurazione prevedere il rimborso all'Assicurato delle spese sostenute fino alla concorrenza del massimale di € 30.000.00.



Art. 2 Avviso di sinistro – Modalità di richiesta di prestazioni Ospedaliere Urgenti

Le A.S.L. dovranno accertare che l'Assicurato abbia titolo per ottenere l'assistenza, verificando l'avvenuto pagamento del premio e dovranno altresì accertare che lo stesso sia regolarmente autorizzato alla permanenza in Italia, controllando il visto di ingresso.

Effettuati gli accertamenti di cui sopra, le A.S.L. interessate, ultimata la degenza dell'Assicurato, dovranno chiedere il pagamento delle prestazioni ospedaliere, nella misura stabilita dalle norme vigenti, alla Società Generali Italia S.p.A. – Divisione Ina Assitalia Agenzia Generale di Roma Medaglie d'Oro presso sportello dedicato sito in Via Cesare Fracassini 13 a/b – 00196 Roma Tel. 063611676 – Fax 063613626 - Cell.346/6269437 - Mail polizzecittadinistranieri@gmail.com, documentando l'effetto e la scadenza del visto di ingresso, la durata della degenza e l'avvenuto versamento del premio.

Dovranno inviare la documentazione del ricovero e del relativo costo alla Società che verificherà la posizione assicurativa dell'Assicurato e procederà al pagamento di quanto dovuto in termini di polizza direttamente alla A.S.L. che ne ha fatto richiesta. In caso di prestazioni mediche urgenti effettuate fuori dall'Italia in strutture ospedaliere situate negli stati membri che applicano integralmente le disposizioni dell'Acquis in Schengen, l'assicurato dovrà chiedere il rimborso delle spese sostenute, inviando in originale alla Società la documentazione medica e di spesa e in fotocopia il visto d'ingresso e la ricevuta attestante il pagamento del premio.

La Società provvederà al rimborso di quanto dovuto a termini di polizza, in Euro e presso il domicilio in Italia indicato dall'assicurato all'atto della richiesta.



INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 196/2003

In ossequio alla normativa vigente, La informiamo che la Società Generali Italia S.p.A e l'Agenzia Generale di Roma Medaglie d'Oro, in qualità di autonomi titolari di trattamento, tratteranno i Suoi dati personali con le modalità e procedure - effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici - strettamente necessarie per fornirLe i servizi assicurativi richiesti.

Tali dati possono essere conosciuti dai nostri collaboratori in qualità di Responsabili o di Incaricati dei trattamenti suddetti; per taluni servizi utilizziamo società del Gruppo Generali ed altre società di nostra fiducia, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa in qualità di Responsabili o di Titolari autonomi di trattamenti. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione. Senza i Suoi dati non potremo fornirLe i nostri servizi, in tutto o in parte.

Ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 196/2003, Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.

Lei potrà esercitare tali diritti e richiedere informazioni in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati, rivolgendosi:

- a Generali Italia S.p.A. Responsabile ex art. 7 D.Lgs. 196/2003 è Generali Corporate Services S.c.a.r.l. –
 Privacy Gruppo Italia Via Leonida Bissolati n.23, 00187 Roma, tel. 06/4722.4865 fax 041.2593999. Il sito www.inaassitalia.generali.it riporta le informative aggiornate ed ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società, tra cui l'elenco aggiornato dei Responsabili.
 - all'Agenzia Generale di Roma Medaglie d'Oro Piazzale delle Medaglie d'Oro, 37 00136 Roma

Sulla base di quanto sopra, apponendo la Sua firma in calce, Lei può esprimere il consenso al trattamento dei dati, anche sensibili, effettuato dalla Società e dall'Agenzia Generale, alla loro comunicazione ai soggetti sopra indicati e al trattamento da parte di questi ultimi.

Firma			

